

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 01409/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1409 del 2021, proposto da

World Wild Found For Nature, Lega Italiana Protezione Uccelli, Lega Nazionale per la Difesa del Cane, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Calzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Legambiente Calabria Aps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Calzone, Domenico Sorace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Angela Marafioti, domiciliataria ex lege in Catanzaro Germaneto, viale Europa;

nei confronti

Istituto Superiore per la Protezione e La Ricerca Ambientale non costituito in

giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Movimento Scelta Etica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Sgobba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONE CALABRIA 2021-2022, ADOTTATO CON D.G.R. n. 348 del 11.8.2021, avente ad oggetto "Stagione venatoria 2021-22. Approvazione del calendario venatorio regionale", di cui il calendario è parte integrante del parere ISPRA e della relazione al calendario venatorio 2021/2022 e di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, da una disamina sommaria della controversia, propria della fase cautelare, e con riserva di eventuali approfondimenti nella fase di merito, che:

- relativamente al primo motivo di ricorso, avente ad oggetto il prelievo della

tortora selvatica, appare sussistere il *fumus boni iuris* tenuto conto sia del parere ISPRA e della nota Ministero della Transizione Ecologica del 25.6.2021, i quali, al fine dell'autorizzazione al prelievo venatorio di detta specie di uccello, sembrano attribuire prevalente risalto alla necessità della previa adozione di piani di gestione che, al momento, sembrerebbero insussistenti, ma anche avuto riguardo alla nota della Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea n. (2021)4578530 del 15.7.2021 laddove, per un verso, appaiono evidenziati dubbi in ordine all'effettività della riduzione del 50% del prelievo rispetto alla media del periodo 2013-2018 e, per altro verso, vengono raccomandati specifici adempimenti in termini di *reporting*, sistemi di controllo di applicazione delle norme e monitoraggio, dei quali non sembra evincersi, almeno dalla sommaria disamina della relazione al calendario venatorio, puntuali e adeguate modalità di attuazione;

-anche relativamente al secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto il prelievo della pavoncella, appare sussistere il *fumus boni iuris*, avuto riguardo al fatto che, da una disamina sommaria della documentazione in atti, sembrano potersi porre dei dubbi, almeno all'evidenza cautelare, circa l'effettiva idoneità del Piano denominato "*International Multi-Species Action Plan for the Conservation of Breeding Waders in Wet Grassland Habitats in Europe 2018 - 2028*", valorizzato dall'amministrazione nel provvedimento impugnato a fungere quale piano di gestione idoneo a soddisfare quanto richiesto a livello comunitario per consentire il prelievo di tale specie senza che ne derivi un *vulnus* non tollerabile, ragion per cui, nelle more dell'approfondimento nella fase di merito, appare conforme al principio di precauzione ritenere che - nel bilanciamento tra i contrapposti interessi - l'interesse pubblico generale alla conservazione delle specie animali selvatiche prevalga, in sede cautelare, su quello individuale o associativo ad esercitare la caccia (in termini anche Cons. Stato, Sez. III, decr. 14.10.2019, n. 5077; T.A.R. Veneto, decreto n. 379 del 2020);

-relativamente al terzo motivo di ricorso, attinente il prelievo della quaglia

selvatica, premessa la sopravvenuta carenza di interesse relativamente alla pre-apertura dell'11 e 12 settembre e alla giornata del 19 settembre, appare invece *prima facie* carente il *fumus boni iuris*, considerato che i rilievi dell'ISPRA in ordine alla proposta di apertura generalizzata della caccia il 2.10.2021 – finalizzato a consentire il completo sviluppo degli ultimi nati, a evitare la confusione fra specie diverse e ad evitare il disturbo a danno delle specie non soggette a prelievo – per un verso appare, quanto meno all'evidenza cautelare, costituire una valutazione di merito non di competenza dell'Istituto e non vincolante per la Regione e per altro verso, per come prospettato dall'Istituto, un rischio di tal fatta non appare idoneo a giustificare il divieto del prelievo venatorio, potendo esso sussistere in teoria per tutte le specie menzionate dall'art. 18 della l. n. 157/1992 (conformemente, T.A.R. Ancona, n. 496 del 2020); analogamente per quanto concerne la proposta dell'ISPRA di chiusura della caccia alla quaglia selvatica al 31.10.2021 sembra carente il *fumus* non apparendo adeguatamente evidenziate, nel parere dell'Istituto, specificità proprie del territorio interessato idonee a fungere da adeguato fondamento scientifico di detta proposta;

Ritenuto di fissare l'udienza pubblica per la discussione del merito;

Ritenuto che le circostanze e l'esito della controversia in sede cautelare giustifichino la compensazione delle spese della medesima fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), accoglie l'istanza cautelare nei termini di cui in parte motiva, relativamente ai primi due motivi di ricorso, rigettandola relativamente al terzo motivo di ricorso.

Fissa la trattazione del merito all'udienza pubblica del 16 febbraio 2022.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021

con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Francesco Tallaro, Primo Referendario

Domenico Gaglioti, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Domenico Gaglioti

IL PRESIDENTE
Giancarlo Pennetti

IL SEGRETARIO